



Giunta Regionale della Campania

UFFICIO PER IL FEDERALISMO
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE RAPPORTI CON I PICCOLI COMUNI,
LE COMUNITÀ ISOLANE E LE UNIONI DI COMUNI

AVVISO PER L'ACCESSO AL

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014

SOMMARIO

1.	Finalità e definizioni	Pag. 2
2.	Amministrazioni beneficiarie	Pag. 2
3.	Istanza di contributo	Pag. 2
4.	Criteri e parametri di attribuzione dei punteggi	Pag. 3
5.	Determinazione ed erogazione del contributo regionale	Pag. 4
6.	Monitoraggio.....	Pag. 4
7.	Privacy	Pag. 4

1. FINALITÀ E DEFINIZIONI

- 1.1. Il presente avviso fissa, in conformità con le linee guida approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 15/12/2014, le modalità ed i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale a titolo di contributo ordinario di cui al punto 4 della "Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale" approvata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1446 del 18 settembre 2008, che di seguito verrà denominata "Disciplina regionale".
- 1.2. Il contributo ordinario annuale è destinato a sostenere esclusivamente le spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata coerentemente con gli indirizzi del quadro normativo vigente, in particolare i commi 110 e 111 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2014 n. 16, ed anche per favorire l'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 14 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;
- 1.3. La gestione associata delle funzioni e/o i servizi per i quali si richiede la contribuzione ordinaria deve essere attiva alla data di presentazione dell'istanza.
- 1.4. Il contributo viene attribuito sulla base dei dati certificati dagli enti, di cui al successivo punto 2, con l'istanza di cui al successivo punto 3.
- 1.5. Le istanze non rispondenti ai requisiti indicati nella Disciplina regionale, nelle linee guida e nel presente avviso non sono valutate ai fini dell'accesso al contributo ordinario.

2. AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE

- 2.1. Possono accedere al contributo 2014, alle condizioni sottoriportate, esclusivamente:
 1. Comunità Montane;
 2. Unioni di Comuni, il cui territorio non coincida con Comunità Montane;
 3. Unioni di Comuni il cui territorio coincide anche parzialmente con il territorio di una Comunità Montana purché costituite anteriormente alla data del 18 settembre 2008.
- 2.2. Per accedere ai contributi le forme associative soprariportate devono esercitare, alla data del 30 giugno 2014, almeno tre funzioni fondamentali tra quelle individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. ad esclusione della lettera l).
- 2.3. Ciascun ente può presentare esclusivamente un'istanza di contributo.
- 2.4. I comuni possono partecipare esclusivamente ad un'unica forma associativa.

3. ISTANZA DI CONTRIBUTO

- 3.1. Le Amministrazioni di cui al punto 2, per poter accedere al contributo ordinario anno 2014, debbono far pervenire alla Regione Campania – Ufficio per il Federalismo, Unità Operativa Dirigenziale "Rapporti con i Piccoli Comuni, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni" apposita istanza sottoscritta, **pena l'inammissibilità** della stessa, dal rappresentante legale della Comunità montana o dell'Unione di comuni.
- 3.2. L'istanza deve pervenire, **pena l'inammissibilità**, entro e non oltre il giorno **29 dicembre 2014**, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: us02.uod04@pec.regione.campania.it
- 3.3. L'istanza deve essere conforme all'allegato 2, completa in tutte le sue parti e riportare:
 - a. la data, il protocollo e la sottoscrizione del rappresentante legale dell'amministrazione intestataria dell'istanza;
 - b. la denominazione, il codice fiscale, le modalità di pagamento (Conto di Tesoreria unica, o IBAN completo per le sole amministrazioni non soggette al regime di tesoreria unica) e l'indirizzo dell'amministrazione intestataria dell'istanza, oltre all'indirizzo pec;
 - c. i Comuni partecipanti alla gestione associata con l'indicazione del rispettivo codice fiscale e indirizzo e-mail;

Allegato 1

- d. la popolazione residente complessiva della gestione associata riferita al 31 dicembre 2013 (fonte dati Istat);
- e. la popolazione residente di ogni singolo comune riferito al 31 dicembre 2013 (fonte dati Istat) ;
- f. la superficie complessiva della gestione associata espressa in Km²;
- g. il numero e la tipologia delle funzioni fondamentali come individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii., gestite in forma associata, con l'annotazione della data di attivazione delle stesse;
- h. il numero e la tipologia dei servizi gestiti in forma associata, con l'annotazione della data di attivazione degli stessi;
- i. l'indicazione del responsabile del procedimento;
- j. l'eventuale costituzione di uffici unici e l'indicazione del responsabile degli stessi;
- k. il numero delle unità di personale stabilmente destinato alla gestione associata.

3.4. L'istanza, **pena l'inammissibilità**, deve essere completa delle certificazioni, a firma del Legale Rappresentante della Forma Associativa, del Responsabile del Servizio finanziario e del Segretario comunale, attestanti gli elementi rilevanti per l'assegnazione del contributo ordinario.

4. CRITERI E PARAMETRI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

4.1. Ad ogni istanza di contributo la Unità Operativa Dirigenziale Rapporti con i piccoli comuni, le Comunità Isolate e le Unioni di Comuni dell'Ufficio per il Federalismo attribuisce un punteggio calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- a. **Tipologia di funzioni (max punti 35);**
- b. **Servizi gestiti (max punti 10);**
- c. **Densità demografica della forma associativa (max punti 40);**
- d. **Grado di integrazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata (max punti 15).**

4.2. Relativamente al parametro di cui alla lett. a) del precedente punto 4.1, sono attribuiti **punti 5**, fino ad un **max di 35**, per ogni funzione svolta in forma associata dichiarata nell'istanza di contributo rientrante tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;

4.3. Relativamente al parametro di cui alla lett. b) del precedente punto 4.1, sono attribuiti **punti 0,5**, fino ad un **max di 10**, per ogni servizio esercitato in forma associata dichiarato nell'istanza di contributo;

4.4. Relativamente al parametro di cui alla lett. c) del precedente punto 4.1, si procede all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

- **punti 0,5** per ogni Comune partecipante alla forma associata fino ad un **max di 5 punti**;
- **punti 3** per ogni Comune associato obbligato ai sensi dell'art. 14 comma 28 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. **fino ad un max di 15**;
- punteggio **massimo di punti 10**, alla forma associativa che presenta la popolazione media (popolazione complessiva/numero dei comuni), più bassa, e attribuzione di punti alle altre forme associative, arrotondati al secondo decimale, mediante la seguente formula:

$\text{Punteggio Istanza in esame} = \frac{\text{Popolazione media più bassa} \times 10}{\text{Popolazione media dell'istanza in esame}}$

- punteggio **massimo di punti 10**, alla forma associativa che presenta la densità demografica (popolazione complessiva/superficie in km²) più bassa, e attribuzione di punti alle altre forme associative arrotondati al secondo decimale, mediante la seguente formula:

$\text{Punteggio Istanza in esame} = \frac{\text{Densità demografica più bassa} \times 10}{\text{Densità demografica dell'istanza in esame}}$

4.5. Relativamente al parametro di cui alla lett. d) del precedente punto 4.1, si procede all'attribuzione dei punteggi con la seguente modalità:

- a) **punto 1** per ogni unità di personale stabilmente destinata alla forma associativa per un **max di 10**; per personale stabilmente destinato si intende sia il personale dipendente della Comunità Montana o dell'Unione impiegato per il 100% dell'orario di lavoro nella gestione associata, sia il personale dipendente dei comuni partecipanti che sia stato trasferito a qualsiasi titolo alla Comunità o all'Unione per la gestione associata;
- b) **punto 1** per ogni ufficio unico fino ad un **max di 5**; in particolare per ufficio unico si intende che le attività, riferite ad una funzione/servizio dichiarata nell'istanza di contributo sono esercitate direttamente negli uffici della comunità montana o dell'unione, uffici che non si sovrappongono ma si sostituiscono integralmente alle strutture dei singoli comuni partecipanti, con l'individuazione di un'unica figura alla quale è attribuita la responsabilità; tale responsabile non è necessario che sia dipendente della Comunità montana o dell'Unione, può essere anche un dipendente di uno dei comuni partecipanti che viene stabilmente destinato alla gestione associata.

5. DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

- 5.1. Il contributo ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del singolo ente moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione della somma a disposizione e il totale dei punteggi degli enti beneficiari.
- 5.2. L'Ufficio del Federalismo Unità Operativa Dirigenziale "Rapporti con i Piccoli Comuni, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni" procede, sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla Disciplina regionale, alle linee guida ed al presente avviso, ad approvare con proprio decreto dirigenziale il piano di riparto dei fondi destinati al Contributo Ordinario per il corrente anno.
- 5.3. L'efficacia del piano di riparto è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica, ai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno ed è subordinata all'incasso delle risorse statali.

6. MONITORAGGIO

- 6.1. La Unità Operativa Dirigenziale "Rapporti con i Piccoli Comuni, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni" dell'Ufficio per il Federalismo procede, a campione, ai controlli sulle certificazioni rese dalle forme associative e sui dati contenuti nelle istanze di contributo.
- 6.2. E' previsto il recupero delle somme erogate in assenza dei requisiti previsti.
- 6.3. Le somme eventualmente recuperate ai sensi di quanto stabilito nel presente punto possono essere redistribuite alle altre forme associative destinatarie del Contributo Ordinario in ragione della quota di riparto attribuita con il decreto dirigenziale di cui al punto 5.2.

7. TUTELA DELLA PRIVACY

- 7.1. I dati di cui la Regione Campania entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Per informazioni relative al presente avviso è possibile rivolgersi a:

Regione Campania Ufficio Ufficio del Federalismo Unità Operativa Dirigenziale Rapporti con i Piccoli comuni, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni tel 081 7968345 – 8128 pec. us02.uod04@pec.regione.campania.it